

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STRUTTURE MOBILI PRIVATE SU SUOLO PRIVATO LEGATE AD ATTIVITA' COMMERCIALI PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE SU SUOLO PRIVATO

ARTICOLO 1 – Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento si intende definire le modalità autorizzative per l'installazione di strutture mobili, meglio definite al successivo art. 3, su suolo privato adiacenti ad attività commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande. Il presente regolamento si applica anche alle aree private asservite all'uso pubblico.
2. In ogni caso non sarà possibile occupare, con le suddette strutture, glistalli di parcheggio e dovranno comunque essere garantiti i passaggi e gli ingressi presenti in loco, dovrà inoltre essere rispettata la normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

ARTICOLO 2 – Ambito di applicazione

3. Il presente regolamento disciplina la collocazione su suolo privato di strutture mobili asservite esclusivamente e direttamente alla ricezione di utenti di esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande.
4. Le caratteristiche igienico-sanitarie restano disciplinate dalla vigente normativa di settore.

ARTICOLO 3 – Definizione di struttura mobile

1. Ai fini del presente regolamento si definiscono strutture mobili quei manufatti precari e amovibili, che concorrerebbero al calcolo della superficie coperta, ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Vigente strumento urbanistico, siano privi di fondazioni e risultino fissati al suolo attraverso ancoraggi atti esclusivamente a garantire la stabilità e la sicurezza degli stessi (come ad esempio verande o tettoie).
2. Non sono da intendersi incluse tra le strutture mobili, di cui al punto precedente, le tende solari a sbraccio, ombrelloni, gazebo e pergolati.

ARTICOLO 4 – Tipologia della zona e dei siti

1. L'installazione delle strutture mobili è consentita purché il suolo privato occupato dalla struttura mobile sia conforme ai regolamenti igienico-sanitari, anche in deroga agli indici plani volumetrici, ma non in contrasto con particolari prescrizioni urbanistiche o con vincoli culturali, paesaggistici, ambientali.
2. Si considera adiacente al locale dell'esercizio, la struttura mobile posta nelle immediate vicinanze del locale dell'esercizio.
3. Le strutture mobili possono essere collocate esclusivamente in spazi pedonali protetti (marciapiedi, piazze, cortili).
4. L'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino alla misura massima prevista dal Codice sulla Strada e comunque in adiacenza di fabbricati secondo quanto sopra descritto e sempre che venga garantita una fascia di rispetto per il passaggio anche dei soggetti diversamente abili (rif. art. 1 comma 2).

ARTICOLO 5 – Caratteristiche delle strutture mobili

1. Le strutture mobili, come definite al precedente art. 3, dovranno avere un'estensione non superiore a quella della facciata del pubblico esercizio.
2. La struttura mobile e le sue pertinenze accessibili al pubblico devono osservare tutte le prescrizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche.
3. Deve essere sempre garantita la concreta temporaneità della struttura e la possibilità di una sua facile rimozione. Le strutture devono sempre garantire requisiti di funzionalità e di decoro, in sintonia con il contesto urbano circostante.



- E' vietato interessare il suolo pubblico e/o privato ad uso pubblico attiguo alla struttura mobile con affissioni, esposizioni, occupazioni di qualsiasi altro genere che pregiudichino la visibilità per il traffico pedonale e/o veicolare.

ARTICOLO 6 – Tipologia d'installazione delle strutture mobili su suolo privato e relativo canone


- L'installazione su suolo privato di strutture mobili, ai sensi del presente Regolamento, può essere di tipo temporaneo o di tipo permanente.
- L'installazione su suolo privato di strutture mobili si considera temporanea se di durata non superiore a sei mesi, per ciascuno degli anni di validità dell'autorizzazione. Nel caso in cui la struttura rimanga installata per un periodo superiore ai sei mesi l'occupazione viene considerata di tipo permanente.
- L'autorizzazione all'installazione su suolo privato di struttura mobile ha durata massima di anni tre, rinnovabile esclusivamente con provvedimento esplicito dell'Amministrazione Comunale. Il mancato rinnovo non comporta alcuna forma di diritto del privato, né possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
- L'autorizzazione è subordinata al pagamento di un canone, commisurato all'importo degli oneri di urbanizzazione per la destinazione commerciale, diverso a seconda della durata dell'installazione, secondo quanto previsto dalla tabella di seguito riportata:

Tipologia d'installazione della struttura mobile	Canone triennale
Fissa (12 mesi)	90 € al mq di occupazione
Temporanea (6 mesi ogni anno)	45 € al mq di occupazione

Il canone, attraverso l'applicazione dei suddetti importi, dovrà essere versato all'Amministrazione con le stesse modalità previste per il versamento degli oneri, alla presentazione di idonea pratica edilizia.

Nel caso di installazione di strutture mobili su aree private asservite all'uso pubblico l'autorizzazione per l'installazione di strutture mobili non sostituisce l'autorizzazione all'Occupazione di Suolo Pubblico e il pagamento del relativo canone.

- Allo scadere dell'autorizzazione, se non esplicitamente rinnovata dall'Amministrazione e salvi i casi di revoca o decadenza, la struttura mobile dovrà essere rimossa.
- L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l'autorizzazione anche prima della naturale scadenza, con preavviso di trenta giorni, fatto salvo termine inferiore nel caso di ragioni di urgenza, per ragioni di interesse pubblico ovvero quando si renda necessario per motivi di sicurezza, igiene, decoro o altre esigenze correlate ad interessi prevalenti per la popolazione.
- Al soggetto autorizzato all'occupazione di suolo privato con struttura mobile non sarà dovuta alcuna indennità eccetto il rimborso della quota di canone già versata relativa al periodo di mancata occupazione.
- L'autorizzazione potrà essere revocata nel caso di accertata difformità rispetto all'autorizzazione o a quanto concessionato con pratica edilizia, nel caso di mutamento di destinazione d'uso della struttura, nel caso di modifiche non autorizzate o di occupazione di superficie superiore a quella autorizzata.



ARTICOLO 7 – Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione e rinnovo

1. Per le modalità di installazione delle strutture mobili di cui al presente Regolamento si rimanda alla normativa edilizia e in particolare, al D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e alla L.R. 12/2005 e s.m.i.
2. L’autorizzazione all’installazione su suolo privato di struttura mobile potrà essere ottenuta solo previa presentazione ai competenti Uffici Comunali delle necessarie pratiche edilizie e al pagamento del relativo canone, secondo le modalità di calcolo previste dal precedente art. 6.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione all’insediamento della struttura mobile potrà essere autorizzato previa presentazione al competente Ufficio Comunale di idonea istanza in carta semplice, contenente i riferimenti alla pratica edilizia presentata per l’installazione del manufatto e alla precedente autorizzazione.

ARTICOLO 8 – Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli interventi effettuati dalla data di esecutività dello stesso.
2. Per quanto non espressamente previsto si richiamano le norme vigenti in materia edilizia, commerciale, igienico-sanitaria, di sicurezza.
3. Le disposizioni del presente Regolamento si intendono implicitamente abrogate in caso di entrata in vigore di successive norme in contrasto con le disposizioni regolamentari.

ARTICOLO 9 – Sanzioni

1. Per l’applicazione delle sanzioni si rimanda alla specifica normativa vigente in materia urbanistico-edilizia e commerciale.
2. Per le sanzioni legate al mancato o ritardato versamento del canone dovuto per l’installazione di strutture mobili si rimanda a quanto previsto per il ritardato o mancato versamento degli oneri di urbanizzazione per le pratiche edilizie.

ARTICOLO 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all’albo del Comune unitamente alla Delibera del Commissario Straordinario di approvazione ed entra il primo giorno successivo alla data di esecutività della suddetta delibera.

